Venturin Elaborazione Dati SRL

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

FATTURE DI FINE ANNO: **attenzione alla detrazione IVA**

Con l'approssimarsi della fine dell'anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i **riflessi** che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all'esigibilità dell'imposta e al diritto alla detrazione.

Per le fatture "**a cavallo d'anno**", non si applica la regola generale che consente l'esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In termini fattuali, ciò sta a significare che non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2022 (per i mensili, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2023), l'imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di **dicembre 2022**, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2023.

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. **14/2019**, ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti "inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria)" la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una **fattura elettronica**.

Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2022, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l'11 gennaio 2023). Nel campo "Data" sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2022), mentre la **data di emissione** sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SdI.

In una circostanza simile a quella appena rappresentata, mentre il fornitore è tenuto a far confluire l'imposta nella liquidazione dell'ultimo periodo del 2022 (l'operazione è infatti effettuata il 30 dicembre), il cessionario o committente, che avrà ricevuto la fattura successivamente all'11 gennaio 2023, non potrà esercitare il **diritto alla detrazione** nell'ultimo periodo 2022, neppure se procedesse all'annotazione entro il 15 del mese, atteso che l'art. 1 del DPR 100/98, nel caso di specie, non prevede la "retro-imputazione" dell'imposta.

Di seguito trovate una tabella riepilogativa

Fattura del fornitore: data di emissione	**Data di ricezione della fattura da parte del cliente**	**Registrazione ai finiIVA**	**Limite temporale per la detrazione IVA**
Dicembre 2022	**Dicembre 2022 (da registrare entro il 30 aprile 2023 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2023 – anno d'imposta 2022)**	Entro dicembre 2022	Liquidazione IVA di dicembre 2022 (16 gennaio 2023).
		Gennaio-aprile 2023	Nella dichiarazione IVA 2023 (anno d'imposta 2022) e annotazione separata nel registro IVA acquisti.
		Da maggio 2023 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2023)	Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
	2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d'imposta 2023)	Gennaio – dicembre 2023	Nella liquidazione IVA del periodo 2023.
		Da gennaio 2023 ad aprile 2024	Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d'imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti.
		Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2024)	Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

Ricordiamo inoltre i concetti fondamentali per la differenza tra **FATTURA RIEPILOGATIVA/DIFFERITA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI**

In linea generale, per le prestazioni di servizi **l'esigibilità dell'Iva** si realizza, ex art. 6, co. 3, Dpr 633/72:

- con il **pagamento** del corrispettivo (cd. "momento di effettuazione"), a prescindere dal fatto che laprestazione sia o meno stata resa/ultimata
- oppure con l'**emissione anticipata** della **fattura** (per l'importo effettivamente fatturato).

Fattura differita: in base a quanto disposto dall'art. 21, co. 4, Dpr 633/72, ed alla luce delle Risposte n. 149/2019, n. 389/2019 e n. 528/2019 dell'Agenzia Entrate:

- per le **cessioni/prestazioni** effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente/committente
- documentate
- per le cessioni di beni: da un **Ddt** o documento equipollente
- per le prestazioni di servizi: da "**idonea documentazione"** (CM 18/2014)

è possibile:

- **emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo** a quello "di effettuazione" (consegna/spedizione per le cessioni di beni e pagamento per le prestazioni di servizi)
- indicando gli **estremi, rispettivamente, del Ddt/idonea documentazione** da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate ("natura, qualità e quantità").

> **N.B.: se non è intervenuto l'incasso dei servizi** entro il **mese in cui sono questi sono fatturati**:
> la fattura emessa che li riepiloga **non può essere considerata "differita"** (non è scattato il momento impositivo)
> ma andrà fatto riferimento al concetto di **"fattura riepilogativa immediata"** (e, dunque, di una fattura "anticipata", in quanto emessa prima del termine ultimo di emissione, coincidente con l'incasso).

In sostanza la situazione che si viene a delineare è la seguente.

FATTURA	IN COSA CONSISTE	PAGAMENTO	TERMINE DI INVIO ALLO SDI
Riepilogativa "differita"	Documentazione cumulativa di prestazioni rese nel mese per cui **si è verificata l'esigibilità dell'Iva**, coincidente **con l'incasso**	nello stesso mese dell'emissione	entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello **"di effettuazione"** delle prestazioni **CODICE TD24**
Riepilogativa "immediata"	Documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'**Iva si rende esigibile**) **coincide con l'emissione della fattura**	dopo l'emissione	Entro **12 giorni** rispettoalla **data indicata in fattura** **CODICE TD1**

Esempio1

Società ha effettuato una serie di prestazioni di servizi nei confronti dello stesso cliente nel periodo 1/01/2022 – 31/01/2022, con pagamento del corrispettivo a "60 giorni data fattura".
La fattura (fatturazione anticipata riepilogativa):
- ✓ è predisposta con data 31/01/2022 (data che figura nel frontespizio del file XML)
- ✓ la trasmissione al SdI va effettuata entro il 12/02/2022 (entro 12gg)

Esempio2

In relazione all'esempio precedente si ponga ora che il pagamento sia stato effettuato contestualmente alla resa del servizio.
Al momento del pagamento La società rilascia apposita ricevuta con il riepilogo di tutti i dati della prestazione e i relativi importi ("idonea documentazione").
La fattura (riepilogativa "differita")
- ✓ va predisposta con data 31/01/2022 (o data dell'ultima "idonea documentazione")
- ✓ l'invio al SdI va effettuato entro il 15/02/2022 (15 del mese successivo all'incasso).

Alla luce di chiarimenti già forniti, l'Agenzia delle Entrate, afferma che per dettagliare le prestazioni fornite: **"è sufficiente richiamare eventuali liste riepilogative,** ovvero ogni altra documentazione, comunque usata nella pratica commerciale, **che consenta l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione dei servizi prestati**".